


Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi del Piemonte e della Valle d'Aosta



Com'è noto, il Decreto del Ministro della Giustizia del 4 luglio 2023 ha imposto, a decorrere dal 20 luglio prossimo, l'utilizzo obbligatorio ed esclusivo del portale del processo penale telematico per il deposito della gran parte degli atti processuali da parte del difensore.

La previsione di tale obbligo – così come poco chiaramente formulata - potrebbe anche dirsi in contrasto con il disposto dell'art. 87 comma 6 ter del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, che prevede che “con uno o più decreti del ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti **per i quali è consentito** il deposito telematico come le modalità di cui al comma 6-bis”.

A ciò si aggiunga il fatto che, come noto, non esistono né il fascicolo telematico penale né una consolle del giudice penale, il quale, conseguentemente, dovrà continuare a far stampare gli atti in modo da poterli inserire nel fascicolo cartaceo, rendendo del tutto inutile l'obbligo del deposito degli atti in via telematica da parte degli avvocati e aggravando anche i costi necessari alla giustizia per la composizione del fascicolo.

Tali considerazioni rendono del tutto ragionevole ed utile consentire ancora il deposito cartaceo degli atti indicati nel suindicato decreto - in via alternativa al deposito telematico - laddove soprattutto il portale non funzioni o presenti difetti di funzionamento, come avvenuto, all'indomani dell'ottobre del 2020, per gli atti dei procedimenti pendenti nella fase delle indagini preliminari di cui già era stato previsto il deposito telematico.

Del resto, agli avvocati viene ancora oggi richiesto di collaborare materialmente con le cancellerie nel fotocopiare gli atti dei fascicoli processuali che, ad eccezione di quelli in deposito al TIAP, sono tutti ancora in formato cartaceo e non certamente digitale.

L'imminente cambiamento risulta viepiù allarmante alla luce della mancata previsione di un congruo periodo di transizione – come invece opportunamente previsto, a suo tempo, per l'avvio del processo civile telematico – durante il quale l'operatività del “doppio binario” (analogico e telematico) per il deposito degli atti consentì di compiere la necessaria attività di formazione, nonché di correggere le inevitabili aporie tecniche e amministrative che già oggi si riscontrano con preoccupante frequenza.

Su tutte, si rimarca l'inadeguatezza di un sistema informatico che – per come oggi configurato – impone al depositante di attendere l'accettazione manuale dell'atto da parte dell'Ufficio destinatario, così di fatto dilazionando il momento dell'effettiva visibilità dell'atto rispetto a quello in cui il deposito si considera perfezionato ex lege; il tutto genera, all'evidenza, una insostenibile incertezza che potrebbe anche ingenerare la convinzione del mancato rispetto di termini decadenziali perentori quali sono quelli imposti al difensore nel

deposito degli atti penali; termini dal cui mancato rispetto discende l'esecutività di provvedimenti privativi della libertà personale.

Tale ultimo argomento apre poi un capitolo particolarmente delicato, soprattutto in presenza di provvedimenti privativi della libertà personale; il mancato inserimento (*rectius*, stampa) di atti e documenti nei fascicoli analogici può comportare il rischio che il giudice possa decidere o assumere provvedimenti senza aver letto difese depositate tempestivamente. Ove ciò accadesse vi sarebbe il concreto rischio del proliferare di istanze ex art. 175 cpp o di impugnazioni, che rischierebbero di ingolfare l'intera macchina della giustizia.

E' paradossale poi che, per poter chiedere la restituzione nel termine per un nuovo deposito, occorra inoltrare la relativa istanza sul portale, essendo anche questa una dei 103 atti che, a pena di inammissibilità, devono essere ivi depositati, con la conseguenza inaccettabile che si debba ricorrere proprio al portale per dolersi del suo malfunzionamento.

A fronte di tali pericoli, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, da sempre sostenitore dell'evoluzione digitale della giustizia e dei processi, chiede che vengano rivalutati i tempi e le modalità di entrata in vigore di una riforma che, a causa delle carenze evidenziate, rischierebbe di ingenerare la convinzione che il passaggio al processo telematico sia fonte di confusione e ingiustizia piuttosto che di efficienza e velocizzazione del rito.

Una simile forzatura normativa dimostra, una volta di più, la preoccupante indifferenza rispetto alle dinamiche quotidiane della pratica forense e non potrà che generare ulteriore incertezza tra gli Operatori, con la conseguente proliferazione di contestazioni sul piano amministrativo e finanche giudiziario. Il Consiglio, pertanto, non può che opporsi fermamente e manifestare tutta la propria contrarietà alla decisione di avviare una simile e spericolata sperimentazione, in totale assenza di garanzie e con rischi destinati a ricadere unicamente sugli Avvocati.

Chiediamo al Presidente del CNF di volersi far portatore di queste vivissime preoccupazioni e di una inderogabile volontà di voler introdurre tutti i correttivi necessari a superare i pericoli prospettati, esattamente come accaduto quando si è trattato di portare nelle sedi competenti la forte preoccupazione dell'avvocatura sullo schema di decreto ministeriale recante la definizione dei criteri di redazione e degli schemi informatici degli atti giudiziari ai sensi dell'art. 46 disp. Att. C.p.c.

Si comunichi cortesemente al Presidente del CNF avvocato Francesco Greco, al Coordinatore dell'OCF avv. Mario Scialla, al Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia, al Responsabile DGSIA e a tutti i Consigli dell'Ordine.

La Presidente dell'Unione Regionale

f.to (Avv. Simona Grabbi)



Ordine Avvocati Asti



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CUNEO

